

IL DL N. 131/2024 "INFRAZIONI": DOPO FALSE PROMESSE CAOS SU CONCESSIONI BALNEARI, SETTORE NELL'INCERTEZZA

Con 144 voti favorevoli e 83 voti contrari, la Camera ha approvato la conversione del decreto-legge n.131 del 2024, recante "disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano". Il provvedimento passa all'esame del Senato.

*Il cosiddetto **decreto infrazioni** serve, dunque, per **adeguare l'ordinamento italiano agli obblighi** che derivano dalla nostra appartenenza all'Unione europea.*

Dal 2012, dall'approvazione della legge n. 234, gli strumenti ordinari per permettere questo adeguamento sono la legge di delegazione europea e la legge europea. E dal 2012 questa strada è stata seguita in maniera rigorosa, senza far ricorso a decreti, che pure sono uno strumento previsto, ma che rappresentano, o dovrebbero rappresentare, un'eccezione. Nessun decreto salva infrazioni, infatti, è stato utilizzato né nella XVII legislatura, né nella XVIII.

Il Governo Meloni, invece, in poco più di due anni lo ha utilizzato già due volte, nel 2023 (dl n. 69/2023, [vedi dossier deputati Pd](#)), e nel 2024.

Nel merito il decreto, a fronte delle numerose infrazioni segnalate dall'Unione europea, contiene un insieme di modifiche al nostro ordinamento, ossia non fa altro che recepire, con ritardo, quando andava fatto da tempo.

C'è un solo punto politico in questo provvedimento, ed è rappresentato dalla questione delle **concessioni balneari**.

La destra da anni finge di voler difendere i balneari, si scaglia contro l'Europa, fa promesse che non può mantenere. Ma alla prova dei fatti fallisce su tutta la linea.

L'articolo 1 di questo decreto, che si occupa appunto delle concessioni balneari, è frutto di un accordo al ribasso con l'Unione europea, ed è **pieno di lacune**.

Non fornisce risposte certe alle Regioni, ai Comuni e ai numerosi operatori, che si troveranno nuovamente nell'incertezza.

Non ha una visione complessiva, né è in grado di mettere in campo una spinta verso la riqualificazione delle coste e attrarre investimenti per la sostenibilità del turismo balneare.

Contiene il rischio altissimo che per i prossimi tre anni l'intero settore rimarrà bloccato da qualsiasi investimento e riqualificazione, perdendo così competitività rispetto alla Francia, alla Spagna, alla Grecia e agli altri paesi dell'Adriatico.

Durante la [dichiarazione di voto sulla fiducia](#), [Michele Stefanazzi](#) ha detto che “la storia dei balneari è emblematica della **incapacità di gestione da parte di questo Esecutivo** e della pervicacia con cui vi ostinate a mentire agli italiani per malafede e, direi, anche per ignoranza. Sarebbe troppo lungo e anche inutile, a questo punto, **elencare le promesse fatte ai balneari**, non solo quelle di Salvini, evidentemente, ma anche quelle direttamente di Giorgia Meloni o della Ministra Santanchè. **Una lista infinita di bugie mirabolanti.** (...) La maggioranza dei Comuni costieri italiani non ha il Piano coste. Abbiamo provato a farvi capire che, se si immagina che, dal 2027, si faranno finalmente le gare per le concessioni, occorre che, per quella data, tutti i Comuni siano pronti e siano in grado di determinare, con scelte politico-amministrative, l'assetto delle proprie coste, definendo un equilibrio virtuoso fra attività di impresa e libertà per ogni cittadino di godere il mare senza pagare, individuando tratti di costa da proteggere, censendo e definendo strategie per affrontare l'erosione, offrendo ai Comuni la possibilità di valorizzare le proprie spiagge. Non ci avete nemmeno pensato. Avete persino rigettato gli emendamenti minimi proposti per far sì che l'accesso al mare, attraverso le concessioni, fosse realmente consentito a tutti i cittadini”.

E nella [dichiarazione di voto finale](#), [Andrea Gnassi](#) ha ricordato che “**Il turismo balneare è semplicemente la macro destinazione più importante del turismo italiano**, pesa per il 32 per cento delle presenze turistiche in Italia, fa 143 milioni di presenze, su un totale di 446 milioni. Il contributo al PIL del turismo balneare al turismo è intorno al 27 per cento, e se il PIL turistico è vicino ai 105 miliardi, quello balneare è intorno ai 30. (...) Il Governo avrebbe potuto chiedersi se agire su un piano e con proposte che guardavano al medio-lungo periodo, per costruire una prospettiva, un modello di sviluppo del turismo balneare sostenibile e credibile, se non altro perché sarebbe stato più competitivo con gli altri Paesi europei. Niente di tutto ciò. **Sulla Bolkestein siete andati avanti di illusioni, bugie, proroghe alle concessioni:** tutte sempre dichiarate in contrasto, le proroghe, con l'ordinamento comunitario da tutti gli interventi giurisprudenziali. (...) **Si doveva fare una legge quadro sulle concessioni**, costruendo criteri, ascoltando gli stakeholder e coinvolgendo il Paese. Oggi nell'articolo 1 del decreto-legge Salva infrazioni, cioè quello della Bolkestein, **non c'è nulla**, non c'è nulla sui criteri, che non individuano gli adeguati ed equi indennizzi che il concessionario uscente dovrà avere magari dal subentrante”.

Altro punto particolarmente critico è rappresentato dal fatto che il decreto **apre la porta ai grandi gruppi stranieri**. Dopo aver finto di voler difendere l'italianità, il made in Italy, le tradizioni, i piccoli imprenditori, questo provvedimento rischia di consegnare le spiagge italiane ai grandi gruppi internazionali.

L'indennizzo inadeguato a riconoscere gli investimenti fatti dalle imprese sarà, infatti, lo scoglio sufficientemente alto per impedire ad altre aziende a conduzione familiare e alle imprese piccole e medio-piccole di partecipare alle gare, a favore dei grandi gruppi finanziari.

Non solo, ma da anni le procure lanciano **allarmi sul rischio che la criminalità penetri nel settore**. Con questo decreto si permette alla finanza internazionale, anche a quella che scherma proventi illeciti, di fare comodi shopping nel settore.

Il PD aveva proposto una norma anticoncentrazione, sia per limitare il numero di concessioni accumulabili, sia per avvantaggiare le imprese di minori dimensioni, le imprese giovanili, quelle con finalità turistico-ricettive.

Questa proposta, come tantissime altre, è stata spazzata via.

Si ricordano, tra le altre, gli **emendamenti** per estendere la base di calcolo degli indennizzi, che invece così saranno ridicoli; le proposte per innalzare la durata minima delle prossime concessioni, che attualmente resta ferma a cinque anni, un periodo insufficiente per ammortizzare gli investimenti e che si tradurrà in zero investimenti; la proposta per cambiare le regole sulle opere inamovibili, ferme al 1949, che costituiranno un'ulteriore beffa per i concessionari uscenti, visto che, eventualmente, potranno essere obbligati, su richiesta del subentrante, a rimuoverle a loro spese; gli emendamenti sui pertinenziali, che sono cosa completamente diversa dai balneari per costi di gestione e regime di tassazione, ma vengono ingiustamente trattati allo stesso modo; e infine la questione delle spiagge libere, che non trova alcuna tutela nel testo.

Ma a tutte queste proposte migliorative, ancora una volta, la maggioranza ha detto no. Lasciando il provvedimento pieno di lacune e scelte sbagliate.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano" [AC 2038](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alle Commissioni riunite II Giustizia e VI Finanze

SINTETI DELL'ARTICOLATO

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME, LACUALI E FLUVIALI PER FINALITÀ TURISTICO-RECREATIVE E SPORTIVE (ART. 1)

L'articolo 1, a fronte della procedura di **infrazione n. 2020/4118**, dispone la **proroga al 30 settembre 2027 delle concessioni demaniali** marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico ricreative e sportive e di quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte nel registro del CONI e da enti del Terzo settore.

Definisce, inoltre, **le nuove procedure di affidamento delle concessioni demaniali** marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive che dovranno essere espletate, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, entro il 30 giugno 2027, prevedendo altresì i **criteri di indennizzo** per i concessionari uscenti nonché la disciplina per la definizione e l'**aggiornamento** delle misure unitarie **dei canoni demaniali**.

Vengono conseguentemente differiti i termini per la trasmissione alle Camere, da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti, delle relazioni sullo stato delle procedure selettive relative alle concessioni e **viene abrogato il tavolo tecnico che era stato istituito** per la mappatura delle stesse concessioni.

DISPOSIZIONI SULLE TIPOLOGIE DI FORME PREVIDENZIALI DEI MAGISTRATI ONORARI (ART. 2)

L'articolo 2, a fronte della procedura di **infrazione n. 2016/4081**, reca una **norma di interpretazione autentica** – avente quindi effetto retroattivo – **sulle tipologie di contribuzione e forme previdenziali obbligatorie** – ulteriori rispetto al regime pensionistico – che trovano applicazione **per i magistrati onorari confermati**, rientranti nel contingente ad esaurimento di cui all'articolo 29 del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, e successive modificazioni, che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie. In base all'intervento interpretativo in esame, tali soggetti sono iscritti – oltre che al regime pensionistico generale INPS dei lavoratori dipendenti privati – alle assicurazioni INPS relative a. disoccupazione involontaria; malattie; maternità.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI AVVALERSI DI UN DIFENSORE E DI INFORMARE UN TERZO AL MOMENTO DELLA PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE (ART. 3)

L'articolo 3, a fronte della procedura di **infrazione n. 2023/2006**, apporta alcune **modifiche al codice di procedura penale** volte ad adeguare la normativa vigente alle prescrizioni della **direttiva 2013/48/UE** per quanto concerne il **diritto di avvalersi di un difensore** in taluni atti di indagine e il **diritto di informare una persona di fiducia**, anziché un familiare, nei casi di privazione di libertà personale, arresto e fermo.

AUMENTO DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA CONTRO I RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI (ART. 4)

L'articolo 4, a fronte della procedura di **infrazione n. 2021/4037** relativa alla non corretta applicazione della direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento, prevede **l'aumento della dotazione organica del Ministero della giustizia di 250 unità** al fine di garantire la riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e di quelli relativi ai servizi di intercettazione.

DISPOSIZIONI PER IL COMPLETO RECEPIMENTO DELLE GARANZIE PROCEDURALI PER I MINORI INDAGATI O IMPUTATI NEI PROCEDIMENTI PENALI (ART. 5)

L'articolo 5, a fronte della procedura di **infrazione n. 2023/2090**, reca **modifiche alla disciplina del processo penale minorile** e dell'ordinamento penitenziario minorile per il completo recepimento degli articoli 4, 5 e 8 della **direttiva 2016/800/UE** sulle **garanzie procedurali per i minori** indagati o imputati nei procedimenti penali.

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 4 AGOSTO 2008, N. 144 IN MATERIA DI CONTROLLI SU STRADA (ART. 6)

L'articolo 6, a fronte della procedura di **infrazione n. 2022/0231**, novella l'art. 6 del decreto legislativo n. 144 del 2008 **introducendo** un comma aggiuntivo al fine di riconoscere al conducente sottoposto a un controllo su strada **la facoltà di acquisire presso terzi le eventuali prove del corretto uso del tachigrafo**, ove queste manchino a bordo.

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAI REGOLAMENTI DI ESECUZIONE UE 2019/317 E 2021/116 (ART. 7)

L'articolo 7, a fronte della procedura di **infrazione n. 2024/2091 e n. 2023/2056**, **integra la normativa italiana relativa al “Cielo unico europeo”**, introducendo le fattispecie sanzionatorie per la violazione degli obblighi derivanti dai regolamenti (UE) 2021/116 e 2019/317 e disponendo che **l'ENAC è l'autorità nazionale competente** per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni.

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA SICUREZZA PER LE GALLERIE DELLA RETE STRADALE TRANSEUROPEA (ART. 8)

L'articolo 8, a fronte della procedura di **infrazione n. 2019/2279**, **modifica in più punti** il decreto legislativo n. 264 del 2006 che ha attuato le disposizioni dettate dalla direttiva 2004/54/CE **sui requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (TEN-T)**.

In particolare, si prevede che il livello di definizione tecnica degli interventi strutturali impiantistici previsti dal progetto di sicurezza debba essere almeno quello di un **progetto di fattibilità tecnico-economica** e che la richiesta di messa in servizio di determinate gallerie debba essere presentata comunque **non oltre il 31 dicembre 2027**.

Si introduce inoltre un **regime sanzionatorio per l'incompletezza della documentazione** presentata dai gestori e si modificano le **sanzioni amministrative** a carico dei gestori che non attuano misure **in materia di sicurezza**.

MODIFICHE IN MATERIA DI LAVORATORI STAGIONALI DI PAESI TERZI CON RIFERIMENTO ALL'IDONEITÀ ALLOGGIATIVA (ART. 9)

L'articolo 9, a fronte della procedura di **infrazione n. 2023/2022**, prevede l'irrogazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria** – da un minimo di 350 ad un massimo di 5.500 euro per ciascun lavoratore – **nei confronti del datore di lavoro che**, in violazione della normativa vigente, **mette a disposizione del lavoratore stagionale straniero un alloggio privo di idoneità** alloggiativa o a un **canone eccessivo**, rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione, ovvero trattiene l'importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore.

Tale previsione si è resa necessaria a causa del recepimento non pienamente conforme della **direttiva 2014/36/UE** relativa alle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi come lavoratori stagionali.

CUMULO DI PERIODI ASSICURATIVI MATURATI PRESSO ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI – CASO EU PILOT (2021) 10047/EMPL (ART. 10)

I commi 1 e 3 dell'articolo 10 **modificano la disciplina del computo** (su domanda) dei periodi di **contribuzione pensionistica** maturati in base a rapporti di **lavoro dipendente svolti presso organizzazioni internazionali**.

La novella di cui al comma 114 estende, con decorrenza – come stabilisce il comma 3 – dal **1° gennaio 2025**, l'ambito di applicazione della possibilità di computo in oggetto.

La disciplina finora vigente fa riferimento esclusivamente ai casi di rapporti di lavoro dipendente presso organizzazioni internazionali svolti nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera e concerne il computo dei periodi assicurativi maturati presso le suddette organizzazioni limitatamente ai casi in cui il medesimo computo sia necessario al fine del conseguimento del diritto – nell'ordinamento pensionistico italiano – alla pensione di vecchiaia o anticipata o di invalidità o in favore dei superstiti.

L'articolo in esame, con decorrenza dal 1° gennaio 2025:

- **estende il riferimento ai rapporti di lavoro** dipendente svolti presso organizzazioni internazionali **in altri Stati dello Spazio economico europeo**;
- **estende la possibilità di computo** ai periodi assicurativi che il soggetto alle dipendenze – nel territorio dell'Unione europea, di altri Stati dello Spazio economico europeo o della Confederazione svizzera – **di un'organizzazione internazionale abbia maturato negli ordinamenti pensionistici dei suddetti Stati**.

Restano ferme le altre condizioni previste per il computo e resta fermo che quest'ultimo non ha effetti sulla misura del trattamento pensionistico italiano (il quale è quindi calcolato senza tener conto dei periodi in oggetto).

Il comma 2 del presente articolo 10 provvede alla quantificazione dell'onere finanziario derivante dai commi 1 e 3 e alla relativa copertura.

MODIFICHE IN MATERIA DI INDENNITÀ RISARCITORIA PER LA VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEL SETTORE PRIVATO (ART. 11)

L'articolo 11, a fronte della procedura di **infrazione n. 2014/4231**, avviata dalla Commissione UE, **modifica la disciplina relativa al computo dell'indennità** risarcitoria omnicomprensiva dovuta al lavoratore in caso di **rapporto di lavoro determinato dichiarato illegittimo** in sede giudiziale.

In particolare, la norma consente al prestatore di **ottenere un risarcimento superiore al limite delle 12 mensilità**, laddove riesca a provare di aver subito un maggior danno.

La norma, inoltre, abroga la disposizione che riduceva della metà i limiti minimi e massimi di risarcimento laddove i CCNL prevedano l'assunzione di lavoratori, già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie.

MODIFICA AGLI ARTICOLI 12 E 13 DEL DL N. 693/2023 PER LA FUNZIONALITÀ DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (ART. 11-BIS)

L'**articolo 11-bis**, a fronte della procedura di **infrazione n. 2014/4231**, prevede una **dilazione dei termini per procedere all'assunzione straordinaria di 200 unità** di operatori del Corpo nazionale dei **vigili del fuoco al fine di ricavare le risorse** necessarie a finanziare i richiami del personale volontario appartenente al medesimo Corpo, il cui onere corrisponde ad euro 3.872.000 per l'anno 2024.

DISPOSIZIONI SULLA RESPONSABILITÀ RISARCITORIA PER L'ABUSO DI CONTRATTI O RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (ART. 12)

L'articolo 12, a fronte della procedura di **infrazione n. 2014/4231**, avviata dalla Commissione UE, apporta **modifiche in materia di abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti a tempo determinato** nel pubblico impiego, incidendo sulla misura e sui **criteri di liquidazione del danno** risarcibile, patito dal lavoratore.

In particolare, per espressa previsione della norma, la nuova disciplina sostituisce le disposizioni che regolano la responsabilità dei dirigenti che, per dolo o colpa grave, hanno operato in violazione delle condizioni che consentono l'assunzione del personale con contratti di lavoro flessibili all'interno delle PA.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA (ART. 13)

L'articolo 13 comma 1, a fronte della procedura di **infrazione n. 2023/2187**, novella l'articolo 19-ter della L. n. 157 del 1992, **in materia di Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica**, introducendo un nuovo comma al fine di prevedere che, nell'applicazione della suddetta disposizione, **sia rispettato quanto previsto nelle direttive 2009/147/CE (c.d. direttiva Uccelli) e 92/43/CEE (c.d. direttiva Habitat)**.

Nel corso dell'esame in sede referente, sono stati introdotti i commi 1-bis e 1-ter. In particolare, il nuovo **comma 1-bis** interviene sulla **disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie** previste a carico di chi utilizza munizioni al piombo nelle zone umide.

Il **comma 1-ter** prevede l'adozione di uno o più decreti ministeriali che individuano **le zone umide presenti sul territorio**.

MISURE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA (ART. 14)

L'articolo 14, a fronte delle procedure di **infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299**, reca una serie di misure volte a superare le procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia per quanto attiene alle **misure di attuazione della direttiva europea in materia di qualità dell'aria**.

DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE IL RECUPERO DI MATERIE PRIME CRITICHE DAI RAEE (ART. 14-BIS)

L'articolo 14-*bis*, a fronte delle procedure di **infrazione n. 2024/2142 e 2024/2097**, apporta **modifiche alla disciplina dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)**, al fine di **semplificare la raccolta** e il deposito dei RAEE e migliorare il livello di consapevolezza sulla corretta gestione di tali rifiuti, consentendo quindi di incrementare il tasso di raccolta dei medesimi rifiuti.

In particolare viene prevista la realizzazione di **programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione** dei cittadini sull'importanza della raccolta separata dei RAEE e sui **benefici ambientali ed economici del relativo riciclo** (lett. a) e sono **introdotte sanzioni** per la mancata attivazione di tali programmi (lett. c).

Viene inoltre riscritta (dalla lettera b) la disciplina del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori, anche al fine di **efficientare i cosiddetti sistemi di ritiro «Uno contro Uno» e «Uno contro Zero»**.

MISURE URGENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE PER IL COMMERCIO ELETTRONICO (ART. 14-TER)

L'articolo 14-*ter* disciplina, con una **integrazione al Codice dell'ambiente**, le **modalità per adempiere agli obblighi** della responsabilità estesa del produttore **per il commercio elettronico**.

In particolare, si prevede che **qualsiasi produttore** che immetta sul mercato, anche per conto di terzi, attraverso piattaforme di commercio elettronico, un prodotto per il quale è istituito un regime di responsabilità estesa del produttore, **è soggetto alla responsabilità medesima e adempie ai relativi obblighi**.

Si prevede altresì: l'adempimento agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, anche avvalendosi dei servizi che i soggetti gestori della piattaforma medesima sono tenuti ad offrire, secondo modalità semplificate disciplinate da specifici accordi sottoscritti tra i gestori stessi e i consorzi di riciclo e l'istituzione nel **Registro nazionale dei produttori** di un'apposita sezione, a cui sono iscritti i gestori di piattaforme di commercio elettronico.

Si escludono poi dall'applicazione di quanto previsto gli imballaggi immessi sul mercato dalle **microimprese**, secondo determinate condizioni.

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE (ART. 15, COMMI 1-3)

L'articolo 15, con le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, a seguito dell'attivazione – da parte della Commissione – della procedura di **infrazione n. 2017/4092**, in materia di diritto d'autore, modifica disposizioni della legge n. 633 del 1941, del decreto legislativo n. 35 del 2017 e del decreto-legge n. 148 del 2017 nel senso di **inserire tra i soggetti abilitati a svolgere servizi di intermediazione nella gestione dei diritti d'autore**, a determinate condizioni e nel rispetto di taluni requisiti, **le entità di gestione indipendenti**, ossia soggetti aventi fini di lucro che non sono detenuti né controllati dai titolari dei diritti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPOSIZIONE DEL CONTRASSEGNO DI CUI ALL'ARTICOLO 181-BIS DELLA LEGGE N. 633/1941 (ART. 15, COMMI DA 3-BIS A 3-QUATER)

I commi da *3-bis* a *3-quater* dell'articolo 15 dispongono la **cessazione dell'obbligo di apposizione del contrassegno anticontraffazione**, sino ad oggi appannaggio della sola SIAE, **sui supporti contenenti programmi per elaborare o multimediali**, o recanti la fissazione di opere o di parti di opere protette, prevedendo che, dall'entrata in vigore del nuovo regolamento esecutivo delle norme in questione, tale contrassegno **possa essere apposto, su richiesta degli interessati, oltreché dalla SIAE, anche dagli altri organismi di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendenti**.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ DEI CENTRI DATI (ART. 16)

L'articolo 16 dispone l'introduzione di **obblighi in materia di pubblicità da parte di alcuni centri dati**, in attuazione dell'articolo 12 della direttiva UE 2023/1791.

MISURE URGENTI PER L'APPLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE DEL 2018 E DELLE DECISIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 2012 E DEL 2023 (ART. 16-BIS)

L'articolo *16-bis* disciplina, ai fini dell'applicazione della **sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018** e delle decisioni della **Commissione europea del 19 dicembre 2012** e del **3 marzo 2023**, la procedura di **recupero** dell'aiuto fruito negli anni dal 2006 al 2011 in relazione all'**esenzione dell'ICI prevista a favore degli enti non commerciali**.

In particolare, **i soggetti passivi** che hanno presentato la dichiarazione IMU e TASI per gli enti non commerciali in almeno una delle annualità 2012 e 2013, con imposta a debito superiore a 50 mila euro annui, o che, indipendente da quanto dichiarato, siano stati chiamati a versare un importo superiore a 50 mila euro annui, **sono tenuti alla trasmissione della dichiarazione ai fini del recupero dell'ICI riferita al periodo dal 2006 al 2011**.

TRATTAMENTO IVA PRESTITO O DISTACCO DI PERSONALE (ART. 16-TER)

L'articolo 16-ter dispone l'**abrogazione dell'articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988**, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, facendo salvi i comportamenti pregressi tenuti dai contribuenti per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.

Tale disposizione prevedeva **la non rilevanza**, ai fini IVA, **dei distacchi di personale** a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo.

DISPOSIZIONI PER IL COMPLETO ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO NAZIONALE AL REGOLAMENTO DELEGATO UE 2024/1366 DELLA COMMISSIONE (ART. 16-QUATER)

L'articolo 16-quater designa l'**Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale autorità competente per l'esecuzione dei compiti** previsti dal regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un codice di rete relativo alle disposizioni settoriali per gli aspetti di cybersicurezza dei flussi transfrontalieri di energia elettrica. Dando con ciò attuazione a quanto disposto all'articolo 4 del medesimo regolamento.

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO (ART. 16-QUINQUIES)

L'articolo 16-quinquies dispone l'abrogazione dell'articolo 19-ter, comma 24-bis del decreto legge n. 135 del 2009. Tale disposizione che prevedeva **l'esenzione da imposizione fiscale** degli atti e delle operazioni posti in essere **per il trasferimento, a titolo gratuito, delle società del Gruppo facente capo a Tirrenia** di navigazione S.p.A. in favore delle Regioni.

TEST DI PROPORZIONALITÀ (ART. 16-SEXIES)

L'articolo 16-sexies prevede che **la valutazione di proporzionalità** sui progetti di legge di iniziativa non governativa e sugli emendamenti parlamentari **sia effettuata dalle amministrazioni competenti ad esprimere l'orientamento del Governo** sul progetto di legge e all'espressione del suo parere sugli emendamenti parlamentari.

CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI DIECI UNITÀ PERSONALE NON DIRIGENZIALE (ART. 16-SEPTIES)

L'articolo 16-septies autorizza la **Presidenza del Consiglio** dei ministri a bandire un **concorso per il reclutamento di dieci unità di personale non dirigenziale**, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, da effettuarsi in data non anteriore al 1° maggio 2025.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE (ART. 17)

L'articolo 17 reca la **clausola di invarianza finanziaria**, salvo quanto previsto dagli articoli 4, 10, 11-*bis* e 16-*septies*, i quali provvedono direttamente alla copertura finanziaria degli oneri dagli stessi recati.

ENTRATA IN VIGORE (ART. 18)

L'articolo 18 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il decreto-legge è dunque **vigente dal 17 settembre 2024**.

Ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, la legge di conversione (insieme con le eventuali modifiche apportate al decreto in sede di conversione) **entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale**.